



**Ente Bilaterale Mantovano  
Commercio Turismo Servizi  
Organismo Paritetico Provinciale di Mantova**

## **IL MEDICO COMPETENTE**

**Il medico competente è il medico in possesso dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'art 38 D.Lgs. 81/2008 il quale**

- collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi nei casi previsti dall'art. 41 D.Lgs. 81/2008;
- è nominato per effettuare la sorveglianza sanitaria;
- svolge altri compiti di cui al D.Lgs. 81/2008.

**Il datore di lavoro è obbligato a nominare il medico competente per la sorveglianza sanitaria, come da art. 41 D.Lgs. 81/2008:**

- nei casi previsti dalla normativa vigente;
- nei casi qualora ne faccia la richiesta il lavoratore e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

**La normativa prevede, in particolare, i seguenti casi in cui vige l'obbligo di nominare il medico competente:**

1. Movimentazione manuale dei carichi, in base alla valutazione dei rischi, di cui all'art. 168 c.2, lettera d del D.Lgs. 81/2008;
2. Attività al videoterminale svolta in modo sistematico o abituale per 20 ore settimanali, dedotte le interruzioni di 15 minuti ogni 120 minuti continuativi, di cui all'art. 176 D.Lgs. 81/2008;
3. Esposizione ad agenti fisici quali rumore, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, microclima, atmosfere iperbariche, di cui agli artt. 185, 196, 204, 211 e 218 (in vigore dal 26.04.2010) D.Lgs. 81/2008;
4. Esposizione a sostanze pericolose quali chimiche, cancerogene, mutagene, amianto di cui agli artt. 229, 242 e 259 D.Lgs. 81/2008;
5. Esposizione ad agenti biologici di cui all'art. 279 D.Lgs. 81/2008;
6. Mansioni inerenti attività di trasporto e all'espletamento dei lavori pericolosi di cui al provvedimento del 18.09.2008 della Conferenza Stato-Regioni G.U. 08.10.2008 n.236, al provvedimento della Conferenza Unificata del 30.10.2007 concernente "Intesa in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza", G.U. 15.11.2007 n. 266 e al protocollo h1.2009.0002333 del 22.01.2009 della Giunta Regionale della Lombardia:
  - conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesta la patente di guida C, D, E, o il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
  - addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci – es. carrellisti,
  - attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei lavori pericolosi – l'impiego di gas tossici, la fabbricazione ed uso di fuochi d'artificio, la direzione e conduzione di impianti nucleari;
  - addetti e responsabili della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi, ecc;
7. In tutti gli altri casi evidenziati dalla valutazione dei rischi.

Il nominativo del medico competente che ha partecipato alla valutazione dei rischi deve essere indicato nel documento o nell'autocertificazione della valutazione dei rischi, come da art. 28 D.Lgs. 81/2008.

La nomina deve essere formalizzata mediante la lettera di incarico.

Per richiedere il servizio di un medico competente il datore di lavoro può contattare direttamente i medici dotati di specifica competenza in medicina del lavoro oppure procede per il tramite dei consulenti esterni sulla sicurezza o dell'AUSL territorialmente competente. Con il D.M. del 04.03.2009 pubblicato nella G.U. il 26.06.2009 è stato istituito l'elenco dei medici competenti che sarà disponibile sul sito [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it).

**La sorveglianza sanitaria comprende:**

- visita medica preventiva al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- visita medica periodica;
- visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute;
- visita medica in occasione del cambio della mansione;
- visita medica alla cessazione del rapporto del lavoro nei casi previsti dalla legislazione.

- visita medica preventiva in fase preassuntiva;
- visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l' idoneità alla mansione.

Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL.

Le visite mediche e gli accertamenti diagnostici ritenuti necessari dal medico competente sono a carico del datore di lavoro.

Tra gli **altri compiti del medico competente** previsti dall' art. 25 D.Lgs. 81/2008 sono individuati i seguenti:

- collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione all' attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e all' organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro,
- istituisce, aggiorna e custodisce una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l' originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
- visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all' anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi, ecc.

